



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI PISA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	TURRI	GIULIANO	Presidente
<input type="checkbox"/>	ESPOSITO ZIELLO	FRANCESCO	Relatore
<input type="checkbox"/>	BERTOCCHI	STEFANO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 492/2019
depositato il 13/12/2019

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 08720110010298345 TAS.AUTOMOBILI 2012
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 08720120007042217 TAS.AUTOMOBILI 2012
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 08720140013586244 ASSENTE
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 08720150015286107 IRPEF-ALTRO 2012
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 08720150015286107 IVA-ALTRO 2012
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 08720160014919847 IRPEF-ALTRO 2012
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 08720160020379553 IRPEF-ALTRO 2013
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 08720160021884032 ASSENTE
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 08720170003191823 IRPEF-ALTRO 2012
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 08720180002321848 TAS.AUTOMOBILI 2012
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 08720199003343815000 IRPEF-ADD.COM. 2012
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 08720199003343815000 IRPEF-ON.DEDUC. 2012
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 08720199003343815000 IRPEF-LAV.DIP. 2012
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 08720199003343815000 IRPEF-ALTRO 2012
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 08720199003343815000 IVA-ALTRO 2012
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 08720199003343815000 BOLLO 2008
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 08720199003343815000 BOLLO 2009
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 08720199003343815000 BOLLO 2015

contro:

AG.ENT. - RISCOSSIONE - PISA
VIALE GIACOMO MATTEOTTI, 16 50132 FIRENZE

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 492/2019

UDIENZA DEL

04/11/2020 ore 15:31

N°

19-3-21

PRONUNCIATA IL:


04.11.2020

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

22.01.2021

Il Segretario

SEGRETARIO
[Signature]





(segue)

difeso da:
LUCCHESI ANDREA
VIA ENRICO FERMI N 27 54100 MASSA MS

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 492/2019

UDIENZA DEL

04/11/2020 ore 15:31



In data 17.05.2019 veniva notificato al ricorrente a mezzo racc.a.r. l'intimazione di pagamento con cui l'agente di riscossione richiedeva la somma complessiva di € 19.978,21 per omesso pagamento di cartelle relative a bollo auto per gli anni 2008, 2009 e 2015 e a IRPEF, addizionale e IVA per gli anni 2012 e 2013.

Il ricorrente impugnava l'avviso e gli atti presupposti asserendo di non aver mai ricevuto la notifica né degli avvisi di accertamento né delle successive cartelle. Eccepiva quindi la prescrizione del bollo auto, non essendo stato notificato alcun atto nei tre anni successivi a quello in cui il bollo doveva essere pagato (art. 3 DL n. 2/86 conv. in L. n. 60/86). Nonché la decadenza dell'azione della PA e/o la prescrizione riguardo ai mancati pagamenti dell'IRPEF, addizionale e IVA.

L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio asserendo che le cartelle erano state regolarmente notificate e produceva la relativa documentazione. Asseriva inoltre che la prescrizione del bollo auto, dell'IRPEF e dell'IVA in quanto tributi erariali si compiva con il termine decennale. Con successiva memoria il ricorrente eccepiva la inesistenza della notifica delle cartelle, contestando la qualifica di messo notificatore autorizzato in capo a soggetto incaricato dall'agente di riscossione di effettuare la notifica. Inoltre eccepiva la nullità delle notifiche di alcune cartelle perché il messo notificatore aveva spedito la raccomandata informativa (cad) per il tramite di posta privata.

L'Ufficio con memoria di replica rilevava l'irretrattabilità del credito anche ai fini della prescrizione perché non erano state impugunate né le cartelle di pagamento né i successivi avvisi. Rilevava inoltre che in virtù di una recentissima sentenza CTR Toscana n. 548/20 che richiama una sentenza della Suprema Corte n. 15360/20, la notifica delle cartelle di pagamento, in quanto atti amministrativi, doveva ritenersi valida anche se fatta tramite Nexive. Nulla replicava sull'eccezione di difetto di nomina in capo al messo notificatore.

Questa Commissione osserva che nonostante l'eccezione di parte ricorrente l'Agenzia di Riscossione ha taciuto su tale argomento e comunque non ha prodotto alcun atto di nomina a messo notificatore della Sig.ra [REDACTED]. Pertanto deve ritenersi affetta da nullità la notifica delle cartelle, non sanata dal raggiungimento dello scopo proprio perché non sono state impugunate.

Considerando l'ultima notifica, a mezzo racc.a.r., dell'avviso di intimazione avvenuta in data 17.05.2019, tutto il carico portato dall'avviso deve considerarsi prescritto, essendo trascorsi più di tre anni dall'anno in cui dovevano essere pagati i bolli (art. 3 DL n. 2/86 conv. in L. n. 60/86), mentre per quanto riguarda l'IRPEF, addizionale e IVA non versate, le relative cartelle avrebbero dovuto notificarsi entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ex art. 25 comma 1 lett.B, DPR 602/73. Pertanto, pur non essendo maturata la prescrizione decennale dell'IRPEF e dell'IVA, deve per questi tributi dichiararsi la decadenza dell'azione ai sensi dell'art. 25 cit.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Commissione dichiara la nullità della notifica delle cartelle di pagamento impugunate e degli avvisi notificati per il tramite del messo notificatore [REDACTED]. Dichiara prescritti i carichi relativi al bollo auto, nonché la decadenza dell'azione della PA in relazione alle cartelle relative all'IRPEF, addizionale e IVA. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € [REDACTED] oltre accessori se dovuti.

Pisa li 04.11.2020

IL RELATORE

IL PRESIDENTE

